



IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA' NELLA LEGISLAZIONE STRANIERA: I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (parte quarta) di Alessandro Albicini



Dopo gli interventi precedenti su International Trade¹, con questo numero, termineremo di esaminare la clausola di “Riserva di proprietà” nella legislazione dei Paesi Europei; ci restano, pertanto gli ultimi cinque paesi: Olanda, Regno Unito (Inghilterra), Spagna, Svezia e Ungheria. Anche in questa sede la clausola di Riserva di Proprietà verrà indicata con il termine RDP.

Olanda

La RDP non necessita di particolari formalità (può essere inserita nelle condizioni generali di vendita e non richiede l'accettazione espressa del compratore) ed ha l'effetto di sospendere il trasferimento della proprietà sino al pagamento del prezzo; se il compratore non paga, il venditore potrà subito chiedere la restituzione del bene. Anche se il compratore si è impegnato a non rivendere il bene, la RDP non è opponibile all'acquirente di buona fede, né il venditore potrà rivalersi sul prezzo ricavato della rivendita; però, il venditore potrà far perfezionare, mediante l'iscrizione in appositi registri, una sorta di “privilegio” a proprio favore su tale prezzo (tale per cui il venditore originario potrà soddisfarsi sulla somma incassata dal compratore-rivenditore in forza della successiva cessione). In caso di modificazioni del bene (es. trasformazione, unione, incorporazione), si porrà il problema di attribuire la proprietà del “nuovo” bene; a tal fine, analogamente a quanto avviene in Italia e in altri paesi, il criterio base è quello del valore delle varie componenti (e della manodopera) che costituiscono il nuovo bene: pertanto, il nuovo bene apparterrà al proprietario del componente di maggior valore.

La legge esclude esplicitamente la c.d. “Riserva di proprietà estesa”² (v. Germania, International Trade n. 08/15 aprile 2006) e, se le parti l'hanno prevista egualmente, la relativa clausola è nulla.

Però, è possibile stipulare (previa iscrizione in appositi pubblici registri) un “vincolo non possessorio” (che sarà trattato sul prossimo numero 10/15 maggio 2006 di International Trade, nel caso dell'Argentina) che, di fatto, svolge una funzione analoga alla RDP estesa: infatti, siccome il pagamento del prezzo del bene venduto non estingue tale vincolo, il venditore potrà, di fatto, avvalersene a garanzia del pagamento di altre somme dovute dal compratore al venditore.

Regno Unito - Inghilterra

La RDP semplice, per la quale non sono richieste particolari formalità, ha l'effetto di impedire il trasferimento della proprietà al compratore sino al pagamento del prezzo; è opponibile a terzi e al fallimento del compratore, a meno che il venditore non abbia autorizzato la successiva rivendita del bene (rinunciando così, di fatto, alla RDP). La RDP estesa garantisce l'adempimento di altre obbligazioni del compratore verso il venditore, diverse dal pagamento del prezzo della vendita.

Se il compratore rivende il bene senza essere stato autorizzato dal venditore, quest'ultimo potrà rivalersi sul prezzo ricavato da tale successiva vendita; in particolare, se il contratto di vendita autorizza il compratore a rivendere, ma richiede a quest'ultimo di depositare la somma così incassata separatamente dalle sue altre disponibilità finanziarie, il diritto del venditore a rivalersi su tale ricavato può essere fatto valere anche nei confronti del fallimento del compratore.

Simili accorgimenti, tuttavia, devono essere predisposti con attenzione, visto che la materia che si sta esaminando si trova in prossimità della “linea di confine” dell'ambito di applicazione della normativa inglese in materia di titoli di credito, per i quali la legge impone determinati requisiti e condizioni.

La restituzione del bene non pagato dal compratore, infine, non potrà essere ottenuta nel caso in cui il compratore sia stato sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali.

¹ Vedi articoli sui n. 6/15 marzo 2006, n. 7/1 aprile e n. 8/15 aprile 2006, a. II, di International Trade.

² “RDP estesa”: la RDP garantisce anche l'adempimento di altre obbligazioni del compratore verso il venditore (ad esempio relative ad altre forniture per le quali non era stato pattuito il riservato dominio); tale forma di garanzia può riguardare anche obbligazioni future del compratore (come nel caso di contratti a prestazioni continuative o ripetute, quali le forniture in esecuzione di un contratto di concessione di vendita) o quelle di soggetti diversi dal compratore, ma appartenenti ad un “gruppo” a lui riferibile (obbligazioni di una società consociata o controllata, di un membro della famiglia, etc.)





IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA' NELLA LEGISLAZIONE STRANIERA: I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (parte quarta) di Alessandro Albicini



Spagna

La RDP, pur se non prevista dalla legge, è utilizzata nella prassi commerciale: deve avere forma scritta e, inoltre, se la RDP ha data certa ed è stata stipulata da un Notaio, diviene opponibile al fallimento del compratore. I rischi di perdita o di perimento del bene gravano sul compratore.

Se nel contratto di vendita è fatto divieto al compratore di rivendere il bene, la sua violazione comporta sanzioni penali, ma la RDP non sarà opponibile al terzo acquirente di buona fede; a tale riguardo, può essere utile, se le circostanze lo permettono, apporre un contrassegno sul bene, dal quale risulti chi ne è proprietario. In caso di modificazioni apportate al bene oggetto della cessione (trasformazione, unione, incorporazione), la proprietà del nuovo bene sarà attribuita secondo il già visto criterio del valore delle singole componenti e/o della manodopera che hanno concorso alla realizzazione del nuovo bene.

Svezia

La RDP (denominata “diritto alla restituzione”) deve essere espressamente prevista (anche tramite espresso riferimento alle condizioni generali di vendita) prima della consegna del bene venduto e conferisce al venditore, in caso di mancato pagamento da parte del compratore, il diritto a rivendicare il bene tramite un procedimento giudiziario “semplificato”.

La RDP perde la sua efficacia dinanzi ad eventuali modificazioni del bene (trasformazione, incorporazione, unione). Benché sia opponibile ai creditori del compratore, in caso di fallimento il venditore ha l'onere di rivendicare tempestivamente il bene.

Ungheria

La RDP deve essere pattuita nell'ambito del contratto di vendita (e, quindi, non dopo la sua conclusione) e, in ogni caso, sempre per iscritto; i rischi di perimento del bene passano subito al compratore, al quale è preclusa la possibilità di cedere il bene stesso.

La RDP non è opponibile ai terzi acquirenti in buona fede, ma lo è rispetto al fallimento del compratore; in tal caso, però, ciascuno dei creditori del compratore fallito potrà impugnare la RDP se da questa derivi un pregiudizio ai diritti propri e degli altri creditori del compratore.

L'effetto della riserva è quello di “congelare” il trasferimento della proprietà del bene venduto, che, quindi, continuerà ad appartenere al venditore malgrado il contratto di vendita sia stato già perfezionato e, in parte, eseguito (limitatamente alla consegna del bene).

Alessandro Albicini, Avvocato specializzato in diritto commerciale–societario e contrattualistica internazionale.
Studio legale Albicini a Bologna.

